

REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO – ALUNNI

1. PREMESSA

- La **scuola dell'Autonomia** è un'istituzione “che costruisce con gli **studenti**, con le loro **famiglie** e con il **territorio** un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02-09-1998).
- La scuola è luogo di **formazione** e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una **comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale** volta alla **crescita della persona** in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

È a questo orizzonte che il presente regolamento disciplinare intende attenersi, con lo scopo di sollecitare e rafforzare le responsabilità di tutti e di ciascuno, di valorizzare (e ripristinare quando necessario) i rapporti corretti all'interno dell'Istituto, affinché le nuove generazioni possano sviluppare quella consapevolezza legata ai valori della collaborazione e dell'etica necessari per poter divenire, in un futuro prossimo, soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita sociale e comunitaria. Cittadini a pieno titolo, ma, più in generale, uomini e donne coscienti di far parte di una più vasta comunità di appartenenza: quella europea e planetaria.

Il seguente “Regolamento di disciplina” racchiude i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno della scuola intesa come comunità educante. Responsabilità dei docenti sarà tenerne conto nel lavoro quotidiano con gli alunni, secondo modalità operative dettate dalla peculiarità delle diverse fasi evolutive.

E' di fondamentale importanza che scuola e famiglia si confrontino sulla corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di “alleanza educativa”.

Compito dei genitori sarà condividere le coordinate educative, coadiuvando i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli. (art. 30).

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni. Negoziarle è un'occasione di incontro di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e, rispettarle e

farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica. L'errore è sempre possibile; l'importante è vederlo come un' occasione di cambiamento e di crescita personale.

In applicazione a quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi di un uso improprio del telefonino e/o di azioni scorrette all'interno dell'ambiente scolastico, è fatto divieto di portare a scuola il cellulare.

In caso di innegabile necessità il genitore presenterà formale autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli allievi. Tutti i ragazzi hanno il diritto di beneficiare delle attività didattiche in un clima sereno e costruttivo.

Normativa di riferimento:

- DPR n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modifiche intervenute con DPR n. 235 del 21.11.2007.
- Direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007. con la quale vengono dettate le disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali".
- Nota ministeriale del 31.07.2008.
- Legge n.169 del 30.10.2008. (art.2)(valutazione del comportamento).
- Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche (protezione dei dati personali).
- D.lgs. 297/94 art. 328 "sanzioni disciplinari".

2. DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1. L'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.O.F.;
2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
5. Una valutazione trasparente e tempestiva;
6. Iniziative concrete per la prevenzione delle situazioni di svantaggio/disagio e il recupero delle stesse;
7. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.

3. DOVERI DEGLI STUDENTI

Ingresso a scuola

- a- Gli alunni entrano a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b- L'ingresso deve avvenire attraverso l'entrata principale dell'edificio;
- c- Gli alunni devono dirigersi verso le gradinate dei rispettivi corsi, possibilmente in silenzio, senza correre o spingersi vicendevolmente, accolti e sorvegliati dal personale ATA;
- d- Raggiunta l'aula della classe di appartenenza, ogni alunno si sistema nel proprio banco sorvegliato dal docente della prima ora;
- e- Al suono del secondo campanello, tutti gli alunni devono essere presenti nelle aule;
- f- Prima dell'ingresso a scuola è consentito agli alunni di accedere al cortile interno, dove devono mantenere un comportamento corretto; la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso nell'edificio.

Comportamento dentro la scuola

E' fondamentale che gli alunni :

1. abbiano un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni, il personale della scuola, gli insegnanti, il Dirigente;
2. curino la propria persona, l'igiene personale e l'abbigliamento, nel rispetto sia dell'istituzione scolastica sia della convivenza civile;
3. utilizzino correttamente gli arredi, il materiale, i servizi che la scuola mette a loro disposizione, lasciandoli dopo l'uso nello stato in cui li hanno trovati;
4. facciano uso dei servizi solo dopo la 1^a ora e mai nell'ultima mezz'ora di lezione, se non per casi urgenti; escano uno o due per volta (un maschio e una femmina). È consigliato di uscire durante la ricreazione;
5. non si attardino , durante le uscite, nei corridoi e nei locali dei servizi;
6. non escano dalla scuola durante le ore di attività senza il permesso del Dirigente Scolastico, richiesto dal genitore o da persona da esso delegata ed annotato sul registro di classe;
7. portino con sé tutto l'occorrente per seguire le lezioni del giorno. Per ovviare al carico eccessivo di libri, quando è possibile, è consentito dividere il materiale con il proprio compagno di banco, previo accordo in precedenza. Allo scopo di alleggerire lo zaino è opportuno non portare a scuola tutto ciò che non è attinente alle lezioni;
8. portino obbligatoriamente il diario, non solo per registrare i compiti assegnati, ma soprattutto quale strumento di comunicazione con le famiglie;

9. non portino in classe materiale che possa disturbare la lezione o arrecare danno alle cose e /o alle persone, oggetti di valore, denaro, documenti, per i quali, in caso di danneggiamento o furto, la scuola non è tenuta a risarcire;
10. se hanno l'autorizzazione a portare il cellulare debbono consegnarlo spento al docente della 1^a ora che lo custodirà nell'apposito contenitore;
11. abbiano un comportamento corretto durante gli intervalli e la mensa;
12. presentino sempre le giustificazioni scritte delle assenze e dei ritardi;
13. rispettino le norme di sicurezza sia durante le simulazioni che nelle situazioni di emergenza;
14. assolvano agli impegni di studio, svolgendo i compiti, orali e scritti, assegnati;
15. condividano con le altre componenti dell'Istituto la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Venir meno ai doveri scolastici elencati prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono applicate le relative sanzioni disciplinari.

4. SANZIONI DISCIPLINARI (artt 412-414 del R.D. 1927 del 1928; art 328 co. 7 del D. Lgs 297/1994)

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

- 1) Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- 2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e formative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 4) Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione del profitto, ma sulla valutazione del comportamento, ad eccezione del mancato svolgimento dei compiti.
- 5) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 6) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate e correlate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del

danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.

7) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale.

8) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

9) La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

10) Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dell'alunno.

11) Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

12) La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

13) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

14) Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

15) All'alunno viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extrascolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti.

16) Gli organi collegiali potranno, in autonomia, anche deliberare di non applicare le norme di cui agli articoli seguenti, quando esse siano considerate tali da impedire la piena realizzazione di una strategia di recupero e di inserimento più generale.

17) Le norme di cui agli articoli seguenti non si applicano in modo automatico. Mancanze lievi, ancorché reiterate, possono essere oggetto di sanzioni lievi; mancanze gravi, ancorché commesse per la prima volta, possono essere oggetto di sanzioni commisurate alla gravità del fatto.

18) Convocare i genitori o interpellarli è una buona misura per prevenire- o per cercare di prevenire- comportamenti anomali da parte degli alunni. Pertanto la convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e come necessario presupposto per il dialogo e per la ricerca di un accordo educativo.

19) Non è consentito, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni in corridoio senza alcuna sorveglianza.

5. SANZIONI DISCIPLINARI: tipologia.

1. Richiamo verbale (previsto dall'art 413 del R.D. 1297 del 26.04.1928).
2. Richiamo scritto sul diario
3. Richiamo scritto sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia con eventuale fonogramma ai genitori (censura annotata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata, prevista dall'art 413 del R.D. 1297 del 26.04.1928).
4. Ammonizione scritta.
5. Convocazione della famiglia.
6. Esclusione da uscite pubbliche, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.
7. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.
8. Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.
9. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

N.B.

Risarcimento del danno alla scuola o a terzi in aggiunta alle sanzioni disciplinari precedenti, come da tabella seguente.

6. COMPORAMENTI SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI

I doveri degli studenti sono stati suddivisi nelle seguenti macro-aree:

- **AREA 1 - IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITASCOLASTICA**
- **AREA 2 a - RISPETTO DELLE PERSONE**
- **AREA 2 b - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE**
- **AREA 3 - RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Per ogni area sono state indicate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.

La scuola promuoverà, in relazione ad ogni tipo di mancanza, interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.

Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole aree, l'Organo Collegiale predisposto può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.

Le sanzioni relative a periodi di sospensione dalle lezioni superiori a 15 giorni sono

irrogate dal Consiglio di Istituto a maggioranza. In presenza di mancanze gravi e/o reiterate, ciascuna mancanza inciderà sul voto di comportamento.

Le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe possono essere irrogate a maggioranza e adottate dal Dirigente Scolastico (se non presente alla riunione).

Le sospensioni dall'attività didattica possono prevedere che l'alunno rimanga a casa oppure sia impegnato a scuola o in altri luoghi in attività utili concordate con la famiglia, se sarà possibile garantire la sorveglianza da parte di un adulto.

In particolare sono previste incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento e contribuire alla crescita e alla formazione dell'alunno:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola, quali laboratori e aule speciali;
- Collaborazione con i docenti nella predisposizione di materiali didattici per gli altri allievi.

AREA 1- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo competente	Tempi
<p>Assenze e ritardi saltuari, non puntualmente giustificati.</p> <p>Assenze e ritardi sistematici, non puntualmente giustificati.</p> <p>Frequenti assenze in occasione di interrogazioni o verifiche prefissate (assenze “strategiche”).</p>	<p>Richiamo verbale.</p> <p>Annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione scritta/telefonica alla famiglia.</p> <p>Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente della prima ora / Coordinatore</p>	<p>Immediatamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>In giornata / nel più breve tempo</p>
	<p>Sospensione da attività specifiche o da una o più uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (sarà collocato in altra classe o comunque sorvegliato da personale addottoproposto un percorso alternativo con finalità educative: es. pulizia di locali, riordino di materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi a casa...).</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione</p>
<p>Mancanza del materiale didattico occorrente.</p>	<p>Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia.</p> <p>Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente / Coordinatore</p>	<p>Immediatamente</p> <p>In giornata / nel più breve tempo</p>
<p>Mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola.</p>	<p>Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia.</p> <p>Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori.</p> <p>Eventuale assegnazione di attività aggiuntive da svolgere in classe o a casa.</p>	<p>Docente / Coordinatore</p>	<p>Immediatamente</p> <p>In giornata / nel più breve tempo</p>

Comportamento scorretto all'interno dell'edificio scolastico (durante l'intervallo, inter-mensa, spostamenti aula-laboratori-aule speciali e/o durante i cambi dell'ora, entrata-uscita dalle aule e/o dall'edificio ecc.).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Immediatamente In giornata / nel più breve tempo
	Sospensione da attività specifiche o da una o più uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative: es. pulizia di locali, riordino di materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi a casa...).	Consiglio di Classe ed, eventualmente, Consiglio di Istituto.	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	Risarcimento di eventuali danni.		
Disturbo e ostacolo alle attività didattiche (disturbo alle lezioni attraverso chiacchiericcio con i compagni o parlando a sproposito od anche causando a bella posta la distrazione dei compagni; lanci di piccoli oggetti, ad esempio carte o palline; versi strani; rumori sottobanco; battutine, esibizionismo...).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento assiduo e reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Immediatamente In giornata / nel più breve tempo
	Sospensione da attività specifiche o da una o più uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative: es. pulizia di locali, riordino di materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi a casa...).	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	Sospensione dalle lezioni, nei casi gravi, fino ad un massimo di 5 giorni.		
Introduzione e uso di materiale non previsto per le attività scolastiche (figurine, carte da gioco, giornali, fotocamere, tablet, mp3...).	Annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia.	Docente	Immediatamente
	Sospensione dalle lezioni, nei casi gravi e/o recidivi, fino ad un massimo di 5 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	N.B. In ogni caso, il materiale verrà ritirato, conservato in luogo		

	opportuno e riconsegnato solo ai genitori.		
Comportamento scorretto durante le prove di verifica, orali e scritte (atti che determinano una circolazione di informazioni sui contenuti inerenti la prova).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. In caso di verifiche scritte anche: -annotazione sul registro di classe, -ritiro della verifica con conseguente incidenza negativa sulla valutazione.	Docente	Immediatamente
	Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	In giornata / nel più breve tempo
	Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
Muoversi nell'edificio scolastico in maniera scomposta e scorretta, correndo, urlando, spintonando altri...	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Immediatamente In giornata / nel più breve tempo
	Sospensione da attività specifiche o da una o più uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione (sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative: es. pulizia di locali, riordino di materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi a casa...). Sospensione dalle lezioni, nei casi gravi, fino a un numero di giorni da stabilirsi in base all'intenzionalità dell'atto e all'entità del danno causato.	Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione

Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (utilizzo di abbigliamento non consono, mancanza di ordine e pulizia, ecc.).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali.	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Immediatamente In giornata / nel più breve tempo
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato conclusivo del corso di studi Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico. N.B. In ogni caso, è prevista la restituzione/risarcimento di quanto sottratto.	Consiglio di Istituto/ Dirigente Scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione
Ricorso a linguaggio e/o atteggiamento irrispettoso e offensivo verso gli altri (es. linguaggio volgare o blasfemo, violenze psicologiche verso gli altri, atti di bullismo).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia; scuse alla persona offesa e attività documentata di riflessione sull'accaduto. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo

	scolastico e convocazione dei genitori.		
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.	Consiglio di Istituto/ Dirigente Scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione

AREA 2 a - RISPETTO DELLE PERSONE

Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo competente	Tempi
Violenze fisiche intenzionali verso gli altri.	Allontanamento dell'alunno dalla classe con convocazione immediata della famiglia. Annotazione sul registro di classe e comunicazione al Dirigente scolastico.	Docente	Tempestivamente
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.	Consiglio di Istituto/ Dirigente Scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione
Mancanze commesse fuori della scuola e/o attuate con l'uso di mezzi informatici (internet, sms, social network....) ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici, che siano comprovate e che risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.	Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
	Se comportamento reiterato: Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni. N.B. Sarebbe auspicabile ottenere la collaborazione da parte delle famiglie nel proibire l'utilizzo del cellulare e/o altri mezzi informatici anche a	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione

	<p>casa.</p> <p>In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.</p> <p>Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.</p>	<p>Consiglio di Istituto/ Dirigente Scolastico</p>	<p>Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione</p>
<p>Reati particolarmente gravi che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc) o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone(ad es. incendio o allagamento).</p>	<p>In ordine di gravità:</p> <p>a) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15giorni.</p> <p>b) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva oppure ove non siano esperibili interventi del Consiglio di Istituto.</p> <p>c) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto "b" ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p> <p>d) Segnalazione agli organi preposti.</p> <p>N.B. Qualora si ravvisassero casi di "incompatibilità ambientale" è consigliabile suggerire il cambiamento di scuola.</p>	<p>Consiglio d'Istituto / Dirigente Scolastico</p> <p>Nota: per le sanzioni ai punti "a" e "b"occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente, inficiando la validità dell'anno scolastico.</p>	<p>Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione</p>

AREA 2 b - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE

Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo competente	Tempi
Sporcare intenzionalmente l'ambiente scolastico.	Pulizia immediata, richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.	Consiglio di Istituto / Dirigente scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione
Sprecare, danneggiare o sottrarre arredi, strutture e strumenti didattici della scuola.	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. In base alla recidività e/o gravità del danno: Annotazione sul registro di classe, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione

	<p>In casi di particolare gravità, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni con eventuale non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.</p> <p>Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.</p> <p>N.B. In ogni caso, è prevista la restituzione/risarcimento di quanto sottratto/manomesso.</p>	Consiglio di Istituto / Dirigente Scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione
<p>Assumere, in mensa, comportamenti irrispettosi, inopportuni, disturbanti o dannosi (es. urlare, giocare con il cibo, rovesciare o lanciare cibo o acqua, non rispettare i turni) anche nei confronti del personale addetto.</p>	<p>Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia.</p> <p>Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro elettronico, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.</p>	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	<p>Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni.</p>	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
<p>Assumere comportamenti irrispettosi, inopportuni e disturbanti in occasione di attività laboratoriali ed extracurricolari, incontri con esperti, cerimonie pubbliche, uscite...</p>	<p>Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia.</p> <p>Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro elettronico, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.</p>	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	<p>Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.</p>	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione

Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (es. intralcio delle uscite di sicurezza, manomissione delle attrezzature...).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro elettronico, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui (es. uscita dalla classe senza il permesso del docente, uscita prolungata dalla classe e/o mancato rientro, allontanamento dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola...).	Richiamo verbale e contestuale comunicazione scritta alla famiglia. Se comportamento reiterato: Annotazione sul registro elettronico, comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente In giornata / nel più breve tempo
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
Uscire e/o allontanarsi dall'edificio scolastico senza permesso durante l'orario delle lezioni.	Comunicazione immediata al Dirigente Scolastico, annotazione sul registro di classe e convocazione tempestiva dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
	Se necessario, segnalazione alle autorità competenti.	Dirigente Scolastico	Tempestivamente
	Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione

AREA 4- RISPETTO della normativa relativa ai telefonini e altri dispositivi elettronici

Nota Ministeriale Prot. N. 30 del 15/03/2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo competente	Tempi
<p>Non consegnare il telefonino all'entrata in classe.</p> <p>Esibire il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative.</p> <p>Accendere, tenere acceso e usare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative – <u>salvo casi debitamente motivati e autorizzati.</u></p>	<p>1° e 2° episodio:</p> <p>Annotazione sul registro e sul diario dell'alunno per comunicazione alla famiglia.</p> <p>Comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori.</p>	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
	<p>Se comportamento reiterato (dal 3° episodio):</p> <p>Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione.</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.</p>	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
<p>Utilizzo di dispositivi elettronici per acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (esclusi i casi in cui ciò è previsto per una particolare attività didattica, previa liberatoria da parte delle famiglie).</p>	<p>1° episodio: annotazione sul registro, comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori.</p>	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
	<p>Se comportamento reiterato (dal 2° episodio):</p> <p>Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione.</p>	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	<p>Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.</p> <p>Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico.</p>	Consiglio di Istituto / Dirigente scolastico	Non appena possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla

			segnalazione
Violazione del divieto di fumo, di introduzione a scuola e di assunzione di sostanze non lecite.	Annotazione sul registro, comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori.	Docente / Coordinatore	Tempestivamente
	Se comportamento reiterato: Esclusione da uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.	Consiglio di Classe	Non appena possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla segnalazione
	Nei casi previsti dalla legge, segnalazione alle autorità competenti. <i>NB: La violazione del divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.</i>	Dirigente Scolastico	Tempestivamente

ART. 6 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IMPUGNAZIONI

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento (contestazione dei fatti, esercizio del diritto di difesa, decisione) articolato come segue avente lo scopo di accertare i fatti e garantire condizioni di equità:

- **CONTESTAZIONE DEI FATTI.** L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale ATA, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

- **ISTRUTTORIA del Dirigente Scolastico** per acquisire gli elementi utili per la valutazione dei fatti, con raccolta di eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate. Il Dirigente scolastico convoca lo studente e la famiglia e prende nota delle giustificazioni adottate. La documentazione relativa alla comunicazione dei genitori viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe.

- **CONVOCAZIONE del Consiglio di Classe**, allargato alla componente genitori, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La seduta dell'Organo competente è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

FASE DIBATTIMENTALE. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (accompagnato dai genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

FASE DELIBERATIVA. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere per cui l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Non sono ammessi alla fase deliberativa eventuali membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. In questa seconda fase il provvedimento viene assunto in presenza della maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente ed alla famiglia. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
- La sanzione viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni scolastici e diventa esecutiva dal quarto giorno scolastico.
- Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura e chiusura del procedimento come controinteressati.
- Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali, è possibile ricorrere in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 dello Statuto dello studente, così come modificato dall'art.2delD.P.R. 21/11/2007 n. 235. In tal caso la sanzione viene sospesa, a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'impugnazione, in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.
- Nei casi in cui le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento stesso. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta ai genitori attraverso il diario personale dell'alunno o fonogramma del Dirigente Scolastico.
- L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa- effetto (comportamento irregolare- sanzione).

ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA (DPR 249/98, DPR 235/07, nota 3602/08)

COMPOSIZIONE. Dell'Organo di garanzia fanno parte:

1. Il **Dirigente Scolastico** che lo presiede;
2. **Un docente** designato dal Consiglio di Istituto;

Per la designazione del docente dell'Organo di Garanzia si rispetta la seguente procedura:

a) in prima istanza, come indicato dal D.P.R. 235/07 art. 2, c. 1, il Consiglio d'Istituto designa un Docente e i suoi 2 supplenti tra i Docenti della Scuola secondaria di primo grado;

b) in seconda istanza, se all'interno del Consiglio di Istituto non vengono individuati un Docente e i suoi supplenti, il Collegio Docenti, all'inizio di ciascun anno scolastico, elegge tra i Docenti della Scuola secondaria di primo grado n° 1 componente effettivo e n° 2 componenti supplenti.

3. **Due rappresentanti dei genitori**, questi ultimi eletti con apposita scheda, in concomitanza del rinnovo triennale dei componenti del Consiglio di Istituto.

Oltre ai 2 membri effettivi devono essere eletti o designati 4 membri supplenti che devono far parte dell'Organo nel caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo colui o un componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione) o di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo il genitore dello studente sanzionato).

I componenti supplenti subentrano, in ordine dei voti riportati, ad uno o ambedue i componenti in presenza di: impossibilità a presenziare per gravi motivi da parte degli aventi diritto; coinvolgimento nel caso da esaminare di un alunno congiunto di un componente dell'Organo o compagno di classe del figlio di un componente.

Nel caso di decadenza ex lege di uno dei membri eletti (es. pensionamento o trasferimento del docente o uscita dalla scuola di un figlio del genitore eletto) essi saranno sostituiti, ove possibile, dai supplenti o, nell'impossibilità, si procederà a nuova designazione e/o elezione.

I membri dell'Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione al fine di garantire la terzietà¹(1) dell'Organo medesimo.

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni o comunque fino alla scadenza del Consiglio di Istituto insediato.

FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia si esprime su fatti disciplinari già oggetto di discussione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto e anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

¹**(1)Il principio di terzietà**, in base al quale il giudice espleta la sua funzione decisoria in quanto "terzo", cioè che sta al di sopra delle parti, è sancito **dall'articolo 111 della Costituzione**. Questa norma della Carta costituzionale prevede, infatti, che la giurisdizione venga attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge. Inoltre ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, davanti a un giudice che a sua volta deve essere terzo e imparziale.

Si riunisce ogni qualvolta sia presentato un ricorso contro un provvedimento disciplinare definitivo del Dirigente scolastico.

Il ricorso deve essere inoltrato entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione.

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro dieci giorni scolastici e contestualmente procede a disporre atto formale di sospensione della sanzione a partire dal giorno successivo alla ricezione dell'impugnazione, in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia e dandone comunicazione contestuale ai contro interessati.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.

In prima convocazione l'Organo dovrà essere 'perfetto' (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri). In seconda convocazione, per la validità della seduta, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, prima della seduta dovrà far pervenire al Presidente la giustificazione motivata dell'assenza. Qualora uno dei membri elettivi (compreso il docente designato) non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo, è dichiarato decaduto di diritto e viene sostituito immediatamente dal primo dei non eletti o, se si tratta di docente, sostituito da altro designato dal Consiglio di Istituto.

Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto.

Per la validità delle relative deliberazioni della seduta è richiesta la presenza del Dirigente Scolastico e di almeno altri due componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l'astensione.

L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide, con le stesse modalità, anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del regolamento disciplinare. (DPR 235/2007 Art. 5 Comma 2).

ITER DEI RICORSI AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
5. L'Organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

ART. 8 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, e contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola in materia disciplinare è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla conoscenza della asserita violazione, dalla comunicazione dell'atto che si assume emanato in violazione del citato Statuto o della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto, di norma, per la scuola secondaria di I grado, da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente da detto parere.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Del presente Regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è messa a disposizione una copia in formato digitale sul sito dell'Istituto.

ART. 10- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(art. 3 Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235.)

- Il presente regolamento è presentato ad alunni e famiglie all'atto dell'iscrizione o al massimo entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche; esso viene proposto e spiegato in apposite assemblee con genitori ed alunni; viene sottoscritto da genitori e studenti, come segno di condivisione dei diritti e dei doveri spettanti a ciascuna delle parti coinvolte nel progetto educativo.
- Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **patto educativo di corresponsabilità** finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra questa istituzione scolastica, studenti e famiglie.
- Competente ad elaborare e modificare il patto in questione è il Consiglio di Istituto, ove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica ivi compresi i genitori.
- Il patto viene sottoscritto contestualmente all'iscrizione presso l'istituzione scolastica dai genitori e dagli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in apposite assemblee dei genitori convocate nell'ambito delle due settimane dall'inizio delle attività didattiche. Il Patto verrà presentato e condiviso, unitamente al presente regolamento, al POF e al Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

ART. 11-VALIDITÀ

Il presente regolamento di disciplina degli studenti, costituito da n° 10 articoli, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 **sostituisce ed annulla il precedente**. Entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della scuola per il periodo prescritto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Per quanto in esso non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente.

Una copia di esso dovrà essere affissa nel plesso scolastico a disposizione di docenti, genitori, alunni e personale ATA.